



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 05-09-2014

*Oggetto:* **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **cinque**, alle ore **19:00** del mese di **settembre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straord.urgenza** di **Primaconvocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

<b>SBONA SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>CANNELLA TOMMASO</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO ALFREDO</b>	<b>A</b>	<b>COCO VINCENZO</b>	<b>A</b>
<b>CARTA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>SCOLLO PIETRO</b>	<b>P</b>
<b>CARUSO MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>GIAMPAPA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MIDOLO SALVATORE</b>	<b>A</b>	<b>ANNINO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>MAGNANO MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>GALLO ERCOLE SALVATORE</b>	<b>A</b>
<b>RIBERA SEBASTIANO</b>	<b>A</b>	<b>CASTRO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MAGNANO ANGELO</b>	<b>A</b>	<b>DI DATO PAOLO</b>	<b>P</b>

**PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 6**

Assume la presidenza il **Dott. SBONA SALVATORE** che assistito dal **SEGRETARIO GENERALE DOTT. D'ARRIGO ALBERTO** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

# PROPOSTA

## L'ASSESSORE AL BILANCIO

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

VISTA la delibera di G.M. n. 213 del 04/09/2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo il previgente regolamento IMU, regolamentando il nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito prima al 28 febbraio 2014 dal decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 19 dicembre 2013, poi al 30 aprile 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, al 31 luglio 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 e in ultimo al 30 settembre dal decreto del Ministero interno 18 luglio 2014;

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall'Ufficio tributi, che si compone di n. 4 CAPI, così distinti:

- CAPO I – Disposizioni di carattere generale;
- CAPO II – IMU;
- CAPO III – TASI;
- CAPO IV – TARI;

per complessivi n. 46 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

## **P R O P O N E**

- I.** Di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), composto da n. 46 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- II.** Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- III.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, della L.R. 44/91.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto n. 3 dell'O.d.G. prot. n. 15104 del 03/09/2014, avente oggetto: **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”**.

Il Presidente, introduce l'argomento precisando che con gli ultimi provvedimenti adottati dal Governo Nazionale è stata introdotta una nuova imposta, denominata IUC, che, accorpa in sé tutte le varie imposte comunali quali la TASI, che riguarda l'imposta per i servizi cosiddetti indivisibili, cioè quei servizi necessari per la vita quotidiana che vanno dalla viabilità all'illuminazione, l'IMU, l'Imposta Municipale Unica che riguarda i beni immobili (fabbricati e terreni) e la TARI, che è l'imposta sui rifiuti.

Credo che questo Consiglio Comunale oggi potrà rendersi orgoglioso di un atto amministrativo di una rilevanza a livello nazionale, perché nonostante i vari governi succedutosi, da Monti a quello presieduto dal mio leader Matteo Renzi, hanno, come dire, abolito l'IMU sulla prima casa, di fatto accadrà in molte città d'Italia che pur non pagando l'IMU i cittadini si vedranno tassati anche la prima casa tramite la TASI.

Bene, questa Amministrazione Comunale, questo consesso civico, questi Consiglieri Comunali, l'Amministrazione Comunale tutta, compresa anche l'opposizione, potrà dare oggi un segnale politico importantissimo, perché consentirà che nel Comune di Melilli, uno dei pochi in tutta Italia, si applichi una tassazione che non graverà sulle famiglie già tartassate da un aggravio fiscale gravoso.

Con questo atto deliberativo, già adottato dalla Giunta Comunale, si approva il regolamento che introduce questa nuova imposta comunale unica che riassume TASI, IMU e TARI; per quanto riguarda l'IMU sarà rispettato il dettame della norma nazionale, per cui sulla prima casa non sarà assolutamente applicata l'imposta, quindi non saranno tassati né i proprietari né i detentori per altro titolo di prima casa, perché assimilati ai primi in caso di concessione in comodato d'uso ai “propri figli” dell'abitazione principale; cosa diversa ovviamente per chi - secondo il principio di equità - possiede la seconda casa o più immobili, in tal caso verrà applicata una aliquota pari al 7,6 per mille che non è nemmeno quella massima, quindi anche sulla seconda casa noi applichiamo una aliquota che è nettamente inferiore al massimo che si poteva applicare del 10,60 per mille; invece, e credo che questo sia un indirizzo condivisibile che tutta l'Amministrazione Comunale di Melilli ha voluto intraprendere, si è gravato un po' di più il peso di tale imposta sugli immobili di categoria D che comprendono tutti gli immobili produttivi, zona industriale, grossa distribuzione; sapete benissimo che l'ultima operazione fatta dal Governo Monti è stata quella di trasferire direttamente allo Stato il 6 per mille dell'imposta che veniva applicata sulla categoria D, grazie sempre alla possibilità che hanno i Comuni di aumentare di un ulteriore 3 per mille, qui sostanzialmente si avrà questo incremento sull'imposta a carico della categoria D, del 10,60 per mille, di cui il 7 per mille va direttamente allo Stato e il 3 per mille andrà ai Comuni.

Aggiungo, per quanto riguarda la TASI, per l'anno 2014, la determinazione dell'aliquota di tale imposta farà sì che, a Melilli, i cittadini non pagheranno né per la

prima né per gli altri immobili, quindi né seconda casa né altri immobili che sono nelle disponibilità a titolo di proprietà o altro.

Ciò sarà reso possibile dal fatto che incrementando di ulteriore 0,8 per mille, l'aliquota della TASI sugli immobili di categoria D, cioè quelli della zona di attività commerciali o industriali, questo 0,8 per mille, così come la normativa impone sarà utilizzata come detrazione per i costi delle prime case, pertanto, il maggiore introito che si avrà con l'incremento dello 0,8 per mille dalla categoria D sarà utilizzato come detrazione per la TASI; sostanzialmente la detrazione che sarà applicabile per la TASI sarà pari all'imposta, di conseguenza l'imposta sarà azzerata.

Quindi, per concludere possiamo tranquillamente affermare che a Melilli non si pagherà la TASI, per quanto riguarda gli immobili a uso di abitazione civile (prima, seconda casa, terza casa).

Questo è, secondo me, un risultato che l'Amministrazione Comunale di Melilli si può vantare di avere ottenuto, grazie alla volontà di evitare che ci sia un ulteriore aggravio di spese per i nostri concittadini e ritengo che sia qualcosa di importantissimo; è una operazione un po' controcorrente, rispetto a quello che si sta facendo nel resto dell'Italia.

A me l'onore di elogiare il lavoro fatto da tutto l'ufficio ragioneria e tributi in primis, ma soprattutto il lavoro fatto in Commissione, soprattutto i Consiglieri Comunali qui presenti e all'Amministrazione Comunale attiva.

Oggi, concludo, siamo chiamati a deliberare in tempi molto celeri, perché entro il 10 settembre bisogna trasmettere telematicamente al Ministero le aliquote che approveremo, altrimenti lo Stato applicherebbe d'imperio una tassazione dell'1 per mille per tutti e quindi i cittadini verrebbero gravati da questo peso.

Dopodichè apre la discussione e si hanno i seguenti interventi.

- **Cons. Annino:** Considerato che stiamo trattando l'argomento numero 3, che è il regolamento, devo fare alcuni chiarimenti: concordo con lei di fare un' unica discussione e poi, sugli altri, andare più celermente, ma vorrei, poi, soffermarmi sull'argomento numero 6 che prevede un aumento del 50% dei costi. Tanto per cominciare, vorrei iniziare dicendo che Melilli non pagherà la tassa e sarebbe stato assurdo se fosse successo il contrario, in quanto non possiamo fare passare il messaggio che stiamo facendo il miracolo perchè il Comune di Melilli e il Comune di Priolo sono due Comuni che non fanno alcun sacrificio per non fare pagare la TASI. Già il 3 giugno si era iniziato a discutere tale argomento in Commissione, anche perché a parte quello della TASI, che sin dall'inizio, i Consiglieri presenti nella Commissione erano concordi a non gravare di tale imposta i cittadini, c'erano altri argomenti da approfondire, ma la cosa strana è stata che dopo tale incontro è caduto totalmente il silenzio e non siamo riusciti a fare il lavoro eccellente fatto l'anno scorso sulla tariffazione. Il regolamento che noi stiamo per votare va a stabilire le regole, fra cui anche le agevolazioni che possono essere inserite per i cittadini, in particolar modo l'IMU con la separazione di alcune tariffe che sono rimaste invariate rispetto a quello emanato dal governo nazionale; pagheranno tutti il 7,60 per mille compreso i commercianti che da questa approvazione usciranno massacrati, anche a

seguito dell'incremento della TARI, dove c'è un aumento del 50% e dove voi mi direte giustamente che occorre raggiungere il 100% del costo; secondo me si poteva limitare l'aumento, soprattutto se si facesse quello che ormai qui viene ripetuto da anni cioè la raccolta differenziata perché non facendola ci porta ad avere delle sanzioni e a lievitare il costo del conferimento in discarica, costo che viene caricato all'interno del piano finanziario della TARI, quindi siccome il Comune di Melilli non fa la raccolta differenziata, non riesce ad abbassare i costi della spazzatura e ci troviamo un aumento orizzontale dei costi del 50%. E' vero che non abbiamo un costo eccessivo in confronto agli altri Comuni ma questo è dovuto al fatto che noi siamo il Comune di Melilli con un bilancio che nessun Comune ha.

**ESCE il Presidente Sbona ed assume la presidenza il Cons. Carta Giuseppe (ore 19,55).**

Pertanto, io non parlerei in maniera trionfalistica di questa cosa, perché è scontata. Purtroppo, si continua a non permettere a questo Consiglio Comunale di fare il proprio lavoro, perché se il regolamento viene portato all'ultimo secondo, nonostante gli uffici è da mesi che lavorano su questo argomento, non si permette di apportare delle migliorie al regolamento, come abbiamo fatto l'anno scorso; io questo lo contesto in maniera forte e decisa, perché non è il modo di operare da parte di un Consiglio Comunale che ha delle responsabilità, perché andiamo a regolamentare quella che è la IUC, l'imposta Unica Comunale che comprende all'interno l'IMU, la TASI e la vecchia TARES.

Non è questo il modo di operare, non è questo quello che ci hanno chiesto i cittadini eleggendoci in Consiglio Comunale.

Ringrazio comunque il lavoro dell'ufficio ragioneria e l'ufficio tributi e spero che non si ripeta la stessa cosa per il bilancio, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre.

**Il Presidente pro tempore Carta** comunica che vi è un emendamento relativo alla TARI con il quale si propone la modifica del numero di rate da n. 3 a n. 4, che legge.

**Rientra il Presidente Sbona (ore 20,00);**

Conclusa la discussione, il Presidente, visto l'emendamento presentato, approvato favorevolmente dalla Responsabile dei servizi finanziari, lo sottopone a separata votazione riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti                    n. 12 (sono entrati in precedenza i cons. Coco e Magnano A., ed è uscito e rientrato il Pres. Sbona)
- votanti                    n. 12
- voti favorevoli n. 12

Quindi l'emendamento viene approvato all'unanimità.

Dopo di che si passa alla votazione, nel testo emendato del Regolamento nel suo complesso e si ha il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso Presidente con dichiarazione di voto del seguente consigliere:

- **Cons. Annino:** Per dichiarazione di voto: non possiamo che votare questo regolamento, visto l'approssimarsi della scadenza e non approvandolo si rischia di aumentare le tariffe all'1% quindi le peggioriamo ancora di più anziché migliorarle, come invece si poteva fare, pertanto l'opposizione voterà favorevolmente.

- presenti n. 12 (sono entrati in precedenza i cons. Coco e Magnano A., ed e uscito e rientrato il Pres. Sbona)

- votanti n. 12

- voti favorevoli n. 12

Pertanto, all'unanimità;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

VISTO il verbale n. 10 del 05/09/14 della III Commissione Consiliare;

VISTO il verbale n. 65 del 04/09/14 del Collegio dei Revisori;

VISTA la delibera di G.M. n. 213 del 04/09/2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art. 1 del D.L. 88/2014;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo il previgente regolamento IMU, regolamentando il nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito prima al 28 febbraio 2014 dal decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 19 dicembre 2013, poi al 30 aprile 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, al 31 luglio 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 e in ultimo al 30 settembre dal decreto del Ministero interno 18 luglio 2014;

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall'Ufficio tributi, che si compone di n. 4 CAPI, così distinti:

- CAPO I – Disposizioni di carattere generale;
- CAPO II – IMU;
- CAPO III – TASI;
- CAPO IV – TARI;

per complessivi n. 46 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. n. 48/91;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il parere favorevole, sull'emendamento, della Responsabile dei servizi finanziari;

VISTI gli esiti delle surriferite votazioni effettuate, per prima, sull'emendamento proposto e poi sul Regolamento nel suo complesso;

A VOTI unanimi;

## **DELIBERA**

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), composto da n. 46 articoli, che si allega alla presente

deliberazione formandone parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'emendamento proposto ed allegato alla presente delibera;

DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile di Settore non appena divenuta esecutiva, nonché copia alla Segreteria Comunale da destinare alla raccolta dei Regolamenti;

Infine su proposta del Presidente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza la pone a votazione con il seguente esito:

- presenti e votanti n. 12
- voti favorevoli n. 12

## **DELIBERA**

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, della L.R. 44/91.



# COMUNE DI MELILLI

## PROVINCIA DI SIRACUSA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC.**

UFFICIO PROPONENTE    RAGIONERIA    STRUTTURA    IV

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. D) della L. R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole

Data

5/8/2014

IL RESPONSABILE

[Firma]

IL RESPONSABILE  
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: favorevole

Data

5/8/2014

IL RESPONSABILE

[Firma]



*COMUNE DI MELILLI*

*PROVINCIA DI SIRACUSA*

***Regolamento Comunale***  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

---

# INDICE

## CAPO I – Disposizioni di carattere generale

Art.	1	ISTITUZIONE DELLA IMPOSTA UNICA SUGLI IMMOBILI	4
Art.	2	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DELLA IUC	4
Art.	3	GESTIONE DELLA IUC	4
Art.	4	FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC, NOMINA E COMPETENZE	5
Art.	5	SANZIONI	5
Art.	6	NOTIFICA MEDIANTE MESSO	6
Art.	7	LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI	6
Art.	8	RIMBORSI	6
Art.	9	INTERESSI	6
Art.	10	ARROTONDAMENTI	6
Art.	11	COMPENSAZIONI	6
Art.	12	TERMINE ADOZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE	7
Art.	13	TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI REGOLAMENTI	7

## CAPO II – IMU

Art.	14	ISTITUZIONE DELL'IMU	7
Art.	15	PRESUPPOSTO	7
Art.	16	SOGGETTI PASSIVI	8
Art.	17	BASE IMPONIBILE	8
Art.	18	ALIQUOTE	9
Art.	19	AGEVOLAZIONE PER TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE DA IAP E DA COLTIVATORI DIRETTI	10
Art.	20	ESENZIONI	10
Art.	21	DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI NON ESENTI	11
Art.	22	VERSAMENTI E DELIBERAZIONI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE	11
Art.	23	DICHIARAZIONE	11

## CAPO III – TASI

Art.	24	PRESUPPOSTO	12
Art.	25	SOGGETTI PASSIVI	12
Art.	26	BASE IMPONIBILE	12
Art.	27	ALIQUOTE	13
Art.	28	RIDUZIONI ED ESENZIONI	13

Art.	29	INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI CON RELATIVI COSTI COPERTI CON IL GETTITO TASI	13
Art.	30	VERSAMENTO DELLA TASI	13

#### CAPO IV – TARI

Art.	31	ISTITUZIONE DELLA TARI	14
Art.	32	PRESUPPOSTO	14
Art.	33	SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	14
Art.	34	SOGGETTO PASSIVO	14
Art.	35	SUPERFICIE IMPONIBILE	14
Art.	36	COMMISURAZIONE DELLA TARI: INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	15
Art.	37	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI	16
Art.	38	RIDUZIONE PER IRREGOLARITA' O MANCATO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	16
Art.	39	RIDUZIONE PER FUORI ZONA	16
Art.	40	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI COPRIBILI CON IL GETTITO TARI	16
Art.	41	TARI GIORNALIERA	17
Art.	42	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE	17
Art.	43	DETERMINAZIONE DELLA TARI AI SENSI DEL COMMA 652 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014	17
Art.	44	DICHIARAZIONE TARI	17
Art.	45	VERSAMENTI E GESTIONE TARI	18
Art.	46	NORMA DI RINVIO	18



# COMUNE DI MELILLI

## PROVINCIA DI SIRACUSA

### Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

#### CAPO I – Disposizioni di carattere generale

##### Articolo 1 - Istituzione della imposta unica sugli immobili

1. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). (Art.1 commi 639 e ss, legge di stabilità 2014 e relativi atti normativi e di applicazione) Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU stabilita al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.

3. Per l'anno 2014, la somma delle aliquote IMU TASI non può superare l'11,4 per mille (anziché il 10.60 per mille) e l'aliquota massima TASI è fissata nella misura del 3,3 per mille (anziché il 2,5 per mille) ma l'aggiuntivo dello 0,8 per mille deve essere utilizzato per finanziare detrazioni TASI per l'abitazione principale ed assimilati.

##### Articolo 2 - Obbligo di dichiarazione della IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

##### Articolo 3 - Gestione della IUC

1. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

2. Nel caso di appalto della gestione il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione,

accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

4. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

#### **Articolo 4 - Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze**

1. La **Giunta comunale** designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, **nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### **Articolo 5 - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione **del 30 per cento** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La presente sanzione non trova applicazione nei casi di omessa o di infedele denuncia, essendo "assorbita" nelle sanzioni di omessa e di infedele denuncia.

2. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal **100 per cento al 200 per cento** del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.

3. **In caso di infedele** dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50 per cento al 100 per cento** del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta **al questionario** di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da **euro 100 a euro 500**.

5. Le sanzioni di cui ai commi **2, 3 e 4** sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Oltre alle **cause di non punibilità** previste dallo articolo 6 del D.Lgs.n., 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

## **Articolo 6 - Notifica mediante messo**

1. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

## **Articolo 7 - Liquidazioni ed accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di **riscossione coattiva** dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Articolo 8 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Articolo 9 - Interessi**

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 10 - Arrotondamenti**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 11 - Compensazioni**

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

## Articolo 12 - Termine adozione tariffe ed aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

## Articolo 13 - Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

## CAPO II - IMU

### Articolo 14 - Istituzione dell'IMU

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata dal comune in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria è istituita e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 23 del 2011.

3. Per gli anni d'imposta 2012 e 2013 si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento IMU approvato con delibera consiliare n. 131 del 31-10-2012 e successive modifiche.

### Articolo 15 - Presupposto

1. L'imposta municipale propria ha per **presupposto il possesso di immobili**; restano ferme le definizioni di cui all'articolo **2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. **L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze** della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie **catastali A/1, A/8 e A/9**. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza **anagrafica in immobili diversi** situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. **Il comune** considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro **il primo grado** che la utilizzano come abitazione nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dall'Ente e presentata entro il 31 ottobre dell'anno d'imposta. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»

#### Articolo 16 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

#### Articolo 17 - Base imponibile

1. L'imposta è' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è' protrato per almeno quindici giorni è' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3,4 e 5 del presente articolo:

a). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (4);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 (5);

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b). Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c). In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

#### 5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

#### Articolo 18 - Aliquote

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il consiglio comunale, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

2. La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 possono essere superati tali limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale non esente, avente le categorie A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

4. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

5. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Il comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento.

#### **Articolo 19 - Agevolazioni per terreni agricoli condotti direttamente da IAP e da coltivatori diretti**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

#### **Articolo 20 - Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono altresì esenti:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ricerca scientifica, nonché le attività di cui all'art. 16, lettera a), della

legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana

l) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133..

m) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

#### **Articolo 21 - Detrazioni per abitazioni principali non esenti**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota** per la quale la destinazione medesima si verifica. Il Consiglio comunale con la delibera delle aliquote può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

#### **Articolo 22 - Versamenti e deliberazioni approvazioni delle aliquote**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Il comune è altresì tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti del comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

#### **Articolo 23 - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e

dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione IMU, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli Enti non commerciali.

## **CAPO III TASI**

### **Articolo 24 - Presupposto**

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

### **Articolo 25 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 dello articolo 24 del presente regolamento in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Non è da considerarsi obbligato solidale della abitazione principale il contitolare che ivi non abbia la residenza e l'abitazione principale e sia assoggettato all' IMU come altro fabbricato.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### **Articolo 26 - Base Imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dall' articolo 14 del Capo II del presente regolamento.

2. Per le aree edificabili su cui persiste l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n.504/92.

## **Articolo 27 - Aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione tariffaria del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche con riferimento a diverse categorie di immobili.

2. Il Consiglio comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, ma a condizione che lo 0,8 sia destinato a finanziare le detrazioni TASI per l'abitazione principale esente IMU.

3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota non può eccedere l'1 per mille.

## **Articolo 28 - Riduzioni ed esenzioni.**

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

## **Articoli 29 - Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito TASI**

1. Il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copertura parziale dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la manutenzione dei cimiteri.

2. La deliberazione tariffaria deve indicare i costi dei servizi indivisibili coperti con il gettito TASI.

## **Articolo 30 - Versamento della TASI**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 Ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è, altresì, tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per l'anno 2014 il versamento della prima rata TASI è effettuata entro il 16 Ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicate nel sito informatico, di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998, alla data del 18 Settembre 2014; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 Settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 Settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 Dicembre 2014 applicando l'aliquota di base del 1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al

primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e del IMU previste per ciascuna tipologia di immobili non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201;

2. A decorrere dal 2015, il Comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente precompilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio.

## **CAPO IV TARI**

### **Articolo 31 - Istituzione della TARI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Articolo 32 - Presupposto**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Articolo 33 – Servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati**

1. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (definizione e classificazione dei rifiuti, assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, modalità di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti, definizione della zona di raccolta, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, ecc.) si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al testo unico dell'ambiente approvato con Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 27-11-2008 nonché alla delibera n. 46 del 13-06-98 avente ad oggetto "Assimilazioni ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche".

### **Articolo 34 - Soggetto passivo**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 35 - Superficie imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani dal Comune, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, **allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni**. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

#### **Articolo 36 - Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione (1).**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 33, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

#### **Articolo 37 - Copertura dei costi del servizio rifiuti**

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali pericolosi a non assimilati dal Comune agli urbani al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

3. Per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, valgono le disposizioni di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

#### **Articolo 38 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.**

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Articolo 39 - Riduzione per fuori zona.**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 1000.

#### **Articolo 40 - Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari.**

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, rapportate alle quantità conferite, da stabilirsi con delibera della Giunta Comunale.

2. La TARI è ridotta del 20 per cento per:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) locali, diversi dalle abitazioni, dove si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali i produttori dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati con attestazione della ricevuta de parte dell'impresa incaricata del trattamento.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo;

4. Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario come costi del servizio rifiuti.

#### **Articolo 41 - TARI giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

#### **Articolo 42 - Applicazione del tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

#### **Articolo 43 - Determinazione della TARI ai sensi del comma 652 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014.**

1. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/ CE del Parlamento Europeo e del consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

2. I criteri di commisurazione delle tariffe di cui al comma 1 risultano coerenti con l'impianto tariffario TARSU adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21-03-2000, e vigenti sino al 31-12-2013.

#### **Articolo 44 - Dichiarazione TARI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dello articolo 1 della legge 147/14.

#### **Articolo 45 - Versamenti e gestione TARI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2014 il pagamento della TARI è effettuato in numero quattro rate aventi la seguente scadenza:  
30 novembre 2014, 31 gennaio 2015, 31 marzo 2015, 31 maggio 2015.  
Per l'anno 2015, le rate della tassa saranno tre con scadenza il: 31 luglio 2015, 30 settembre 2015, 30 novembre 2015. Dall'anno 2016 e successivi, la riscossione della TARI avverrà in numero quattro rate con scadenza il: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre.

#### **Articolo 46 - Norma di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.



# COMUNE DI MELILLI

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

C.F. n. 81000590893 - Q. IVA 00075820894  
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160  
Cod. ISIAI 012 - cod. catastale F107

Ufficio Assistenza Organi Istituzionali Giunta e Consiglio

EMENDAMENTO ALLA T.A.R.I.

05/09/2014

I sottoscritti consiglieri comunali CARTA GIUSEPPE, GIAMPAPA GIUSEPPE, MAGNANO ANGELO e CARUSO MIRKO, PROPONGONO LA MODIFICA DELLA RATEIZZAZIONE DELLA T.A.R.I., NON IN TRE RATE MA IN QUATTRO CON LA SEGUENTE CADENZA:

- 30 NOVEMBRE 2014 ;
- 31 GENNAIO 2015 ;
- 31 MARZO 2015 ;
- 31 MAGGIO 2015 .

INVECE PER IL RUOLO 2015 PROPONIAMO IL PAGAMENTO IN 3 RATE SUDDIVISE NEI MESI DI LUGLIO, SETTEMBRE, NOVEMBRE CON SCADENZE ENTRO LA FINE DELLE RISPETTIVE MENSICITÀ IN MODO DA NON COMPROMETTERE LA FORMAZIONE DEL BILANCIO CHE SCONTA IL CRITERIO DI CASSA.

DAL 2016 E SUCCESSIVI, IL RUOLO T.A.R.I. SARÀ RIPARTITO IN 4 RATE : FEBBRAIO, MAGGIO, LUGLIO, E SETTEMBRE.

CARTA GIUSEPPE

GIAMPAPA GIUSEPPE

MAGNANO ANGELO

CARUSO MIRKO

SBONA SALVATORE



MAGNANO MASSI

Dot. MARCHICIA

di esame parere favorevole

~~Copa Quilca~~

## VERBALE N 10

Nell'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di Settembre, dopo un primo appello effettuato alle ore 8,30, dal quale risultavano tutti assenti, alle ore 12,00, a seguito convocazione in seduta straordinaria urgente prot. n. 15062 del 03/09/14, si è riunita, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, la III Commissione Consiliare.

### **Sono presenti i Conss.:**

Sig. Giuseppe Carta	PRESIDENTE
Sig. Magnano Angelo	COMPONENTE
Sig. Giampapa Giuseppe	”
Sig. Cannella Tommaso	”

Sono assenti i Conss.: Russo Alfredo, Di Dato Paolo, Magnano M., Coco V., Annino Antonio, Castro G.

Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Failla Agata.

Partecipano le Dott.sse Marchica, Responsabile dei Servizi Finanziari e Saraceno, Responsabile dell'Ufficio Tributi.

**Il Presidente**, ritenuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta, dà lettura del verbale n. 8 del 03/06/14, della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità e passa a introdurre l'argomento posto al punto I all'odg. avente ad oggetto: **“Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).**

La Dott.ssa Marchica informa che IUC è un nuovo regolamento che riprende i vecchi tributi e ne inserisce uno nuovo che è la TASI e per questa fattispecie bisogna stabilire le aliquote.

Il punto I dell'O.D.G. è approvato dai presenti ad eccezione del Cons. Cannella Che si astiene dalla votazione.

Per quanto riguarda il II punto: **I.U.C. Conferma aliquote componente I.M.U. Anno 2014**, viene approvato dai presenti ad eccezione del Cons. Cannella.

In riferimento al punto III posto all'odg: **I.U.C. determinazione delle aliquote componente TA.SI.**, la Dott.ssa Marchica afferma che l'Amministrazione è riuscita, mediante il contenimento dei costi, ad azzerare la TA.SI per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione della categoria D che pagherà lo 0,8 per mille.

L'argomento è approvato dai presenti ad eccezione del Cons. Cannella.

**Il punto IV all'ordine del giorno: I.U.C. Determinazione delle tariffe componente TA.RI. anno 2014**, prevede che la TA.RI deve coprire il 100% del costo del servizio ed ha subito un incremento del 50%. I Consiglieri Carta,

Giampapa, Magnano A., propongono alla Commissione la modifica della rateizzazione della tassa, non in tre rate ma in quattro con la seguente cadenza: 30 Novembre 2014, 31 Gennaio, 31 Marzo e 31 maggio 2015. Per il ruolo 2015, i Consiglieri propongono tre rate suddivise nei mesi di Luglio, Settembre, Novembre, con scadenza entro la fine delle rispettive mensilità. Dal 2016 e successivi, il ruolo T.A.R.I. verrà ripartito in quattro rate annuali: Febbraio, Maggio, Luglio, Settembre. La Responsabile dei Servizi Finanziari alla succitata proposta esprime parere favorevole.

Si passa a trattare il punto V all'o.d.g: **Conferma tariffe acquedotto anno 2014**, che viene approvato dai presenti ad eccezione del Consigliere Cannella.

La seduta viene chiusa alle ore 13,00.

**IL PRESIDENTE**

F.to Sig. Giuseppe Carta

**LA SEGRETARIA**

F.to Failla Agata

## **Comune di Melilli**

Provincia di Siracusa

**Verbale n. 65 del 4 Settembre 2014**

### **Collegio dei revisori**

Il giorno 4 Settembre 2013 l'organo di revisione, nelle persone del Dott. Marco Capillo e della Dott.ssa Sofia Bongiovanni, regolarmente convocato, si è riunito alle ore 11:00, presso la sede del Comune di Melilli, , per esprimere il proprio parere sui seguenti punti:

- Proposta di approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) del 01/09/2014 n.268
- Proposta avente ad oggetto "conferma aliquote componente I.M.U. per il 2014";
- Proposta avente ad oggetto "determinazione delle aliquote componente TA.SI. per il 2014";
- Proposta avente ad oggetto "determinazione delle tariffe componente TA.RI. per il 2014";
- Proposta avente ad oggetto "conferma tariffe acquedotto per il 2014";

Il collegio dei Revisori,

- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
- Visto l'art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000;
- Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
- Visto l'art.239, comma 1) lett.b) n.7 del TUEL nel testo modificato dall'art.3 del D.L. n.74 del 10/10/2012 che ha introdotto, tra le nuove dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali;
- Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dal responsabile del servizio interessato (IV), dott.ssa Enza Marchica,

  
SB

Preso atto dei pareri di regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Enza Marchica, che esprime parere favorevole sulla suddetta proposta;


esprime parere FAVOREVOLE, sulle proposte di cui sopra.

La seduta viene tolta alle ore 12:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

- Dott. Marco Capillo - Presidente
- Dott.ssa Sofia Bongiovanni - Componente



Two handwritten signatures are present on horizontal lines. The top signature is in cursive and appears to read 'Marco Capillo'. The bottom signature is also in cursive and appears to read 'Sofia Bongiovanni'.

Sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*F.to Dott. SBONA*

*SALVATORE*

**Il Consigliere Anziano**

*F.to Sig. CARTA GIUSEPPE*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to DOTT. D'ARRIGO ALBERTO*

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

( Reg. Pub. N. 1988 )

Melilli, li 29-09-2014

**IL MESSO COMUNALE**

*F.to*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to DOTT. D'ARRIGO ALBERTO*

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 12-09-2014 al 27-09-2014;

e che la stessa è **divenuta esecutiva il 05-09-2014** in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Melilli, li 06-09-2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to DOTT. D'ARRIGO ALBERTO*

---